

prima dell'entrata in vigore di detto decreto, ed anche prima acquistate e scontate da questo Istituto.

L'Associazione Nazionale fra i Contorti di Bonifica e di Irrigazione, pur riconoscendo il buon diritto dell'Istituto a pretendere l'esecuzione integrale dei contratti già stipulati, e pur condividendo in definitiva l'opinione di questo Istituto stesso, circa l'inapplicabilità del R.D.L. 22 ottobre 1932 alle annualità liquidate e scontate anteriormente al 1° novembre 1932, ha però vivamente insistito perché le questioni sorte in seguito all'applicazione del decreto anzidetto, vengano dall'Istituto risolte con criteri di opportunità politico - sociale anziché attenendosi, come l'Istituto stesso avrebbe il diritto di esigere, ai contratti stipulati, e ciò per la stessa natura di Ente Pubblico dell'Istituto.

L'Associazione ha a tale riguardo prospettato le spiacevoli ripercussioni che deriverebbero dal danno che i concessionari di lavoro subirebbero per l'applicazione, da parte dell'Istituto, nello sconto delle annualità in parola, di un saggio superiore a quello adottato dallo Stato, e cioè per il fatto di non poter realizzare integro il contributo statale relativo ai lavori formanti oggetto della concessione.